



REPUBBLICA ITALIANA

49/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Carmela DE GENNARO	Consigliere
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi in appello in materia di responsabilità iscritti al n. **58935** del registro di segreteria

promossi da

- **PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'ABRUZZO**, in persona del Procuratore Regionale pro tempore –

appellante principale;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 133/2021 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
decisa nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020, depositata il 12 maggio 2021;

nei confronti di

- **PRUDENZI Alberto** (c.f. PRDLRT61T10H501N), nato il 10 dicembre 1961 a Roma, ivi
residente in viale Cortina d'Ampezzo, n. 309, elettivamente domiciliato a Roma, via Faleria, n. 17,

presso lo studio legale dell'Avv. Manfredi Piazza (pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it)

appellante incidentale;

VISTI gli atti di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 novembre 2022 il Consigliere relatore Donatella Scandurra, con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott. Antonio Sauchelli, il V.P.G. Cons. Antongiulio Martina per la Procura generale e l'Avv. Manfredi Piazza per Prudenzi Alberto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo conveniva in giudizio il Prof. Prudenzi Alberto, docente ordinario dell'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € **99.694,87** oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, di cui:

- € **60.661,61** per il mancato riversamento, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dei compensi percepiti per incarichi svolti nel periodo 2012-2016, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Università;
- € **39.033,26** per il danno da minore rendimento, calcolato in misura pari al 25 per cento delle retribuzioni percepite dall'Università nel periodo in contestazione.

L'atto di citazione evidenziava che il Prof. Prudenzi aveva, dapprima, optato per il regime di impegno "a tempo pieno" (fino alla data del 30.10.2012) per, poi, passare (dal 01.11.2012) al regime a "tempo definito".

Il Prof. Prudenzi risultava, altresì, socio accomandante (al 90 per cento dal 25.10.2011 al 30.01.2014) e accomandatario (dal 30.01.2014) della società "*No Au di Alberto Prudenzi S.a.s.*", esercente attività di studi di ingegneria, nonché socio (al 70 per cento), responsabile tecnico della società "*P-TECH S.r.l.*", svolgente attività di "*Installazione di impianti elettrici*"; lo stesso, inoltre, risultava titolare di partita IVA.

La vicenda trae origine da una articolata segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria dell'Aquila, pervenuta alla Procura regionale della Corte dei conti in data 26/09/2017, a cui erano seguite, su delega istruttoria della Procura contabile, le relazioni della Guardia di Finanza (del 26/02/2018, del 21/03/2018 e dell'11/09/2018).

Dagli accertamenti istruttori era emerso che il docente aveva percepito compensi per € **60.661,61**, di cui:

- € **17.706,38** per attività extra-istituzionali svolte a favore del Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e del Presidio Ospedaliero S. Giovanni Corpo L – zona Santa Maria;
- € **42.955,23**, a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I.

2. Con sentenza n. 133/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo riscontrava che il docente, in difformità di quanto previsto anche dal regolamento di Ateneo, aveva svolto attività professionale non autorizzata e che lo stesso aveva violato il divieto di "*esercizio del commercio e dell'industria*", previsto per i pubblici dipendenti dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e ribadito per i docenti universitari, anche "a tempo definito", dall'art. 6 della legge 30/12/2010, n. 240, rivestendo dal 30.01.2014, la qualifica di socio accomandatario di società avente scopo di lucro. La Sezione, accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto, non risultando poste in essere attività finalizzate al doloso occultamento del danno, condannava il docente al pagamento, in favore dell'Ateneo, della somma di € 3.900,00, pari al 10 per cento circa del danno da minore rendimento, originariamente contestato dal pubblico ministero (€ 39.033,26), oltre interessi e spese.

3. Avverso la sentenza proponeva appello la Procura territoriale, contestando l'avvenuta prescrizione dell'azione. Ad avviso dell'appellante l'esistenza di un occultamento doloso del danno può ritenersi provata anche dall'omissione di un doveroso obbligo informativo che precluda l'obiettiva conoscibilità del danno per l'amministrazione datrice di lavoro. Sempre la Procura osservava come l'esordio del termine di prescrizione non possa che coincidere con la trasmissione all'Ufficio requirente della notizia di danno. In conclusione, parte appellante chiedeva l'integrale

accoglimento della domanda risarcitoria formulata con l'atto introduttivo del giudizio, ovvero, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia.

4. Il Prof. Prudenzi proponeva appello incidentale, lamentando “*Difetto di motivazione per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria; travisamento dei fatti; violazione di legge violazione ed errata applicazione l. n. 240/2010 art. 6 commi 9 e 10*”. Il docente ribadiva l'avvenuta prescrizione in assenza di occultamento doloso, avendo egli presentato regolari fatture e dichiarazioni fiscali; riferiva che l'alto livello di incertezza interpretativa, in assenza di adeguata attività di vigilanza dell'Ateneo, aveva portato il MIUR ad adottare nel maggio 2018 apposito atto di indirizzo; osservava, infine, in ordine alla quantificazione del danno, che le somme erano state erroneamente indicate al lordo e non al netto. Conclusivamente, chiedeva il rigetto dell'appello principale proposto dalla Procura e l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di condanna al pagamento di € 3.900,00.

5. La Procura Generale, nelle conclusioni scritte depositate il 21 ottobre 2022, faceva presente che in tema di prescrizione, il “doloso occultamento” va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno. Nel merito, sosteneva che le attività extra accademiche svolte dal docente non erano autorizzate o autorizzabili. Sottolineava l'erroneità dei motivi di gravame incidentale e la palese illegittimità degli incarichi in esame, osservando come i relativi compensi dovevano essere riversati all'Amministrazione e confluire nell'ammontare del risarcimento del danno liquidato con la sentenza di prime cure. Offriva in comunicazione la nota del 10 settembre 2009, prot. 79.381 del Ministero dello sviluppo economico (avente ad oggetto “*Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008*” in materia di impiantistica) per evidenziare l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, del DM n. 37/2008 tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa. In conclusione, chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'appello principale, il rigetto

dell'impugnativa incidentale, la condanna del docente all'intera somma con vittoria di spese.

6. All'odierna udienza pubblica le parti ribadivano le rispettive posizioni, insistendo nelle conclusioni in atti.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va disposta, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la riunione dei due atti di appello proposti avverso la medesima sentenza.

La questione all'esame attiene allo svolgimento di attività non autorizzate e, in parte, non autorizzabili, svolte in violazione del principio della esclusività della funzione pubblica e del divieto di svolgimento di attività commerciali e industriali.

L'Ufficio di Procura contesta al docente una prima voce di danno, conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare alla PA i compensi ricevuti; una seconda voce, conseguente al danno da minore rendimento arrecato all'Ateneo.

L'appello della Procura è fondato.

In linea con il consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza da considerare, oramai, espressione del diritto vivente, va ribadito che le disposizioni in materia di autorizzazioni sono poste a tutela del buon andamento delle pubbliche amministrazioni e che si tratta di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto.

In ipotesi, quale quella in esame, di risarcimento del danno, conseguente alla violazione dei doveri di fedeltà e del divieto di svolgimento di attività commerciali e industriali, il pubblico dipendente è tenuto a riversare, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, i compensi percepiti per gli

incarichi svolti nel periodo in contestazione.

La giurisprudenza contabile ha ulteriormente evidenziato che *“Il legislatore, non distinguendo tra incarichi autorizzabili, ma non autorizzati o incarichi non autorizzabili perché assolutamente incompatibili, ha espresso un divieto di carattere generale riferibile a tutti gli incarichi extraistituzionali illegittimamente svolti dal dipendente pubblico in violazione del dovere di esclusività del rapporto di impiego, con conseguente obbligo, in entrambi i casi, di riversamento all’Amministrazione di appartenenza, dei compensi indebitamente percepiti”*, nel senso che la locuzione *«incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati»*, contenuta nel testo della disposizione in esame *“è idonea a ricomprendere sia quegli incarichi astrattamente autorizzabili, ma in concreto non autorizzati, sia gli incarichi per i quali la preclusione allo svolgimento dell’attività esterna non avrebbe in ogni caso potuto essere rimossa attraverso il provvedimento autorizzativo perché, in astratto, mai autorizzabili”* (II Sez. App, sent. n. 168/2022).

In sede di risoluzione di questione di massima, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 26/2019 hanno chiarito che *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*, riconoscendo a tali previsioni *“carattere dissuasivo e di deterrenza nei confronti dei pubblici dipendenti dall'assunzione di incarichi retribuiti non sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza”*.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ritenendo provato il danno, il rapporto di servizio ed il nesso di causalità tra condotta e danno medesimo, definendo, peraltro, la condotta *“connotata da colpa grave sotto il profilo di una inescusabile e marcata superficialità riguardo al mancato rispetto degli obblighi di legge”*, per avere, in sintesi, il Prof. Prudenzi svolto funzioni di responsabile tecnico di società impiantistica e di accomandatario/amministratore di società in accomandita senza la prescritta

autorizzazione.

Al tempo stesso, la sentenza di prime cure ha, tuttavia, accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento all'addebito relativo ai compensi percepiti e non riversati, siccome anteriori al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'invito a dedurre (10 ottobre 2018) e ridotto significativamente, a € 3.900,00, l'addebito, in misura pari al 10 per cento circa del danno (da minore rendimento) originariamente contestato dal pubblico ministero.

La sentenza risulta contraddittoria e immotivata.

Da un lato, ritiene che ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile; dall'altro, posto che *“allo stato degli atti e dei documenti di causa, non risultano poste in essere attività finalizzate al doloso occultamento del danno”*, trattandosi di compensi *“regolarmente fatturati ... oggetto di dichiarazione fiscale”*, ritiene maturata la prescrizione quinquennale dei compensi percepiti fino al 10/10/2013 per l'assenza di doloso occultamento, senza, tuttavia, rendere conto, ai fini della condanna, né dei compensi comunque percepiti successivamente al 10/10/2013, né della riduzione, oltremodo significativa, del danno da minore rendimento.

Con riferimento alla prescrizione, va innanzitutto affermata la validità del principio (generale) della decorrenza del termine prescrizionale dal momento della *“conoscibilità obiettiva”* del danno, fatte salve le ipotesi in cui vi sia stato occultamento doloso, nel qual caso opera il criterio della *“conoscenza effettiva”*.

L'occultamento doloso richiede un *“quid pluris”* commissivo. L'ulteriore condotta dolosa del debitore - volta ad occultare il fatto pregiudizievole - può, tuttavia, estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, come è accaduto nel caso di specie, quando riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore sia tenuto per legge.

Nel caso in esame, il Prof. Prudenzi ha assunto un comportamento semplicemente omissivo, tralasciando di compiere un atto dovuto, prescritto per legge nel momento in cui ha ommesso di comunicare lo svolgimento di attività, soggette a preventiva comunicazione o autorizzazione.

Sul punto, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che in presenza di un obbligo giuridico di informare (espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) e, quindi, di attivarsi, si è in presenza di un'omissione di atti dovuti (Cdc, Sez. I App. n. 173/2018; Cass. SS.UU n. 22711 del 11.09.2019).

Orbene, nel caso di specie, è provato che il docente abbia esercitato attività extraistituzionale senza la prescritta autorizzazione e, comunque, in assenza della preventiva istanza, sì da potersi ritenere che lo stesso abbia consapevolmente omesso di informare l'Ateneo di appartenenza circa la natura e la tipologia di prestazioni rese in favore di soggetti terzi.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, in presenza di occultamento doloso del danno, l'esordio del termine di prescrizione coincide con la trasmissione alla Procura regionale della notizia di danno.

Neanche può assumere qualche rilevanza, ai fini della scoperta del danno da parte della P.A, la circostanza addotta dal docente, secondo cui i compensi venivano regolarmente dichiarati ai fini fiscali, trattandosi di adempimento degli obblighi fiscali-tributari, incombenti per legge sul contribuente nel diverso rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

Preme, inoltre, evidenziare come a tutti i docenti (sia a tempo pieno che definito) già all'epoca dei fatti in contestazione era vietato svolgere attività commerciali e industriali; il divieto, stabilito dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, poi, confermato, in materia di ordinamento universitario, dall'art. 11 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, a mente del quale sia il regime "a tempo pieno" che quello "a tempo definito" sono incompatibili con l'esercizio del commercio e dell'industria.

L'apertura della partita Iva da parte del docente rappresenta un ulteriore indice significativo, atteso che secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*"), essa viene aperta a seguito della dichiarazione di inizio attività che deve essere fatta da parte di chi intraprenda "*l'esercizio di un'impresa, arte o professione*", per tale dovendosi intendere, secondo quanto previsto dall'art. 5

dello stesso DPR n. 633/1972, *“l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse”*.

Quanto alle singole contestazioni, è bene ricordare che l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce, al comma 9, che l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

La *ratio* del divieto in esame va rinvenuta nel principio costituzionale sancito all'art. 98 Cost. (*“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*), che introduce il vincolo inderogabile di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Ne consegue che i professori a “tempo pieno” non possono svolgere in maniera abituale attività libero professionale.

Valgono, in proposito, le considerazioni già espresse dalla giurisprudenza contabile e da questa stessa Sezione di appello, secondo cui *“per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente ... Diversamente opinando (...), il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a tempo pieno, mediante l'indicazione come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale”* (Sez. I App. sent. n. 80/2017).

Con riferimento alle *“attività di collaborazione scientifica e di consulenza”*, indicate dal comma 10, la giurisprudenza ha chiarito che la consulenza deve essere di natura assolutamente occasionale e che essa *“non può essere caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento; costituisce una prestazione resa dal docente universitario in quanto*

studioso della disciplina, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare; si conclude con un parere, una relazione o uno studio” (Sez. Calabria, sent. n. 112/2020). E ancora: *“La consulenza, come liberalizzata dal comma 10 dell’art. 6 della legge n. 240 del 2010, non potrebbe mai essere incentrata sulla risoluzione di problematiche concrete, né essere volta a soddisfare unicamente interessi e necessità di soggetti terzi committenti”* (Sez. Calabria, sent. n. 396/2020, confermata sul punto in appello da Sez. II, sent. n. 221/2022).

Se si desse un'interpretazione più estensiva della normativa, un docente *“a tempo pieno”* sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita *“di consulenza”*, retribuita da soggetti pubblici o privati; il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.

Tutte le argomentazioni sviluppate in ordine ad una pretesa insussistenza del presupposto dell’antigiuridicità della condotta risultano essere, dunque, prive di fondamento, in quanto l’attività extra accademica svolta non ha natura meramente occasionale - essendo stata svolta con continuità, come risulta incontestabilmente dagli atti.

Correttamente, la Procura generale ha evidenziato come l’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico della società *“P-TECH S.r.l.”*, svolgente attività di *“Installazione di impianti elettrici”*, sia da ritenersi incompatibile, anche ai sensi dell’art. 3 del DM 22/01/2008, n. 37, adottato in attuazione dell’articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con ogni altra attività continuativa.

Il Prof. Prudenzi sostiene, inoltre, che le attività in contestazione sono state tutte svolte in buona fede nella consapevolezza che si trattava di attività compatibili con il proprio *status* e per le quali non era necessaria alcuna comunicazione o autorizzazione, in presenza, tra l’altro, di un quadro normativo estremamente lacunoso e contraddittorio.

Anche questo motivo di gravame risulta privo di fondamento, in quanto i chiarimenti di dettaglio, resesi necessari negli anni, non hanno mai inciso sulla basilare distinzione dei due diversi regimi -

tempo pieno e tempo determinato - valevole nel rapporto di servizio dei docenti universitari.

Trova, dunque, applicazione l'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e il conseguente obbligo di riversamento a favore dell'Università dei compensi percepiti dal docente.

Parimenti, risulta dovuta anche la seconda voce di danno, pari ad € 39.033,26, per il danno da minore rendimento, calcolato in misura pari al 25 per cento delle retribuzioni percepite dall'Università nel periodo in contestazione.

Nessun vizio di ultrapetizione può essere sollevato dal Prof. Prudenzi, considerato che l'appello della Procura conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado con condanna del docente all'intera somma di € 99.694,87.

Il criterio utilizzato per la determinazione di tale seconda voce di danno risulta congruo e correttamente parametrato rispetto alle attività extralavorative svolte dal Prof. Prudenzi, avendo esse indubbiamente alterato il rapporto tra Ateneo e docente in chiave di adempimento della prestazione da questi dovuta.

Quand'anche il semplice svolgimento delle attività contestate non sia di per sé sufficiente a far ritenere *in re ipsa* la minore resa del servizio e la conseguente indebita percezione di una retribuzione pattuita, è indubbio che nel caso in esame, lo svolgimento di dette attività extra istituzionali abbia interferito negativamente sulla regolare resa del docente, peraltro, comprovata da una non diligente partecipazione all'attività collegiale del Dipartimento (come rilevabile dalle accertate assenze ingiustificate).

Gli accertamenti compiuti hanno evidenziato che neanche le 250 ore, da riservare a compiti didattici e di servizio agli studenti in regime di tempo definito (ex art. 6 della legge n. 240/2010), appaiono soddisfatte. Risultano inaffidabili, infatti, le dichiarazioni sull'attività didattica, poiché l'esame del modello prodotto dall'interessato presenta ogni anno evidenti correzioni a penna.

Irrilevante è la rivendicata resa didattica e scientifica, poiché l'espletamento di impegnative attività extra istituzionali ha inevitabilmente e fisiologicamente comportato un (indebito) distoglimento di

energie lavorative.

Anche la richiesta di riduzione dell'addebito, al netto degli oneri fiscali e contributivi non può essere accolta.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 13/2021/QM, in sede di risoluzione di questione di massima, alla quale questo Collegio intende conformarsi, hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”*.

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, le Sezioni Riunite, dopo aver ricostruito i termini della questione, hanno ritenuto dirimente il profilo rappresentato dal fatto che il soggetto erogante il compenso è soggetto diverso da quello al quale i compensi devono essere riversati, evidenziando che nel caso di specie i soggetti interessati sono comunque tre, dal momento che l'amministrazione o il privato, a favore del quale l'incarico è stato svolto e che ha liquidato il compenso al dipendente percettore – e che è stato anche il sostituto di imposta per quell'importo - è un soggetto diverso dall'amministrazione alla quale deve essere riversato il compenso.

Oltre a non esserci la coincidenza del soggetto danneggiato con quello avvantaggiato, manca, ad avviso delle Sezioni Riunite, anche un medesimo fatto generatore del pregiudizio, ai fini della possibilità di tenere conto dei vantaggi “comunque” conseguiti, mentre il pagamento di tributi o di altri oneri contributivi rappresenta l'adempimento di un'obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto che vede come unici soggetti coinvolti l'amministrazione fiscale, da un lato, ed il soggetto passivo, dall'altro. Ciò che manca, secondo le Sezioni Riunite, quindi, ai fini della configurabilità della *compensatio lucri cum damno*, è l'identità soggettiva ed oggettiva del fatto

generatore del danno.

Dal momento che le somme da riversare dovrebbero andare ad incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti, ove ciò avvenisse “al netto”, si finirebbe, ad avviso delle stesse Sezioni Riunite, con il produrre un minore introito per le finalità per le quali il fondo è stato istituito.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per l’interessato di agire nelle opportune sedi tributarie, al fine di ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, i rimborsi spettanti.

Conclusivamente, il Collegio accoglie l’appello (principale) della Procura e rigetta l’appello (incidentale) promosso dal Prof. Prudenzi. In riforma della sentenza di prime cure, condanna il Prof. Prudenzi al pagamento, in favore dell’Università degli Studi de l’Aquila, della somma complessiva di € 99.694,87, anziché a quella di € 3.900,00, stabilita in primo grado.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

- dichiara la riunione degli atti di appello;
- accoglie l’appello principale;
- rigetta l’appello incidentale;
- in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 133/2021, condanna il Prof. Alberto Prudenzi al pagamento, in favore dell’Università degli Studi de l’Aquila, della somma complessiva di € 99.694,87;
- pone a carico del Prof. Alberto Prudenzi le spese di giudizio che liquida in € 96,00 (Novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2022.

L'ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in segreteria il 06/02/2023

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI